AREA ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

1. PREMESSA

2. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

3. ORGANISMI E FIGURE D'ISTITUTO: RUOLI E COMPITI

3.1. Il Dirigente Scolastico
3.2. Il Gruppo di lavoro per l'Inclusione d'Istituto (GLI)
3.2.1. Il Piano Annuale dell'Inclusività (PI)
3.3. Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)
3.4. Il Docente referente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali
3.5. Il Consiglio di Classe
3.6. L'Insegnante di Sostegno
3.7. Gli Assistenti ad personam
3.8. La Famiglia
3.9. Il Personale di segreteria
3.10. I Collaboratori scolastici

4. AZIONI INCLUSIVE D'ISTITUTO

4.1. Individuazione e strumenti di intervento
4.2. Fasi e tempi dell'accoglienza e dell'inclusione
4.3. Documenti e strumenti di programmazione educativo-didattica
4.3.1. Piano Educativo Individualizzato
4.3.2. Piano Didattico Personalizzato
4.3.3. Didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative
4.4. Verifiche, valutazione, Esami di Stato
4.4.1. Alunni con disabilità
4.4.2. Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento
4.4.3. Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
6. SITOGRAFIA

Il Protocollo è un documento, annesso al Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto, che:

- contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- orienta l'azione della Scuola per la costruzione di un'alleanza educativa funzionale allo sviluppo di politiche, culture e pratiche inclusive;
- definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte;
- costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, verrà integrato e/o modificato, sulla base delle esperienze realizzate.

1. PREMESSA

Nel 2000, l'**Unesco** ha posto come obiettivo dell'azione dei Governi il principio fondamentale dell'educazione per tutti (Education for All - EFA), affermando che "*Ogni persona -bambino, ragazzo e adulto-deve poter fruire di opportunità educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi bisogni comprendono tanto i contenuti essenziali dell'apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla matematica, alla capacità di risolvere i problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, prendere decisioni informate, continuare ad apprendere* ***(The Dakar Frameworkfor Action, Art. 1).***
Oggi, dopo un lungo percorso di integrazione degli alunni con disabilità nel nostro Paese, dobbiamo prendere atto dei forti cambiamenti all'interno del contesto educativo e sociale e dei conseguenti limiti che gli assunti del modello "integrazionista" ormai mostrano.
Con l'integrazione ci si poneva l'obiettivo di trovare la giusta collocazione per l'alunno con disabilità all'interno del sistema scuola; il paradigma a cui si faceva riferimento era di tipo "assimilazionista": è l'alunno disabile che si deve adattare ad un contesto scolastico pensato per gli altri e il successo del processo di integrazione viene valutato in base a quanto egli si è avvicinato alla "normalità", negando, così, il valore delle differenze e dell'originalità personale.
La complessità della società odierna si riflette inevitabilmente anche sulla Scuola. Nelle classi, vediamo, infatti, la presenza di alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, con problematiche emotive o comportamenti problema, con svantaggi socio-culturali o provenienti da altre culture. Queste plurime diversità non costituiscono semplicemente delle emergenze da 'normalizzare', ma testimoniano chiaramente che l'eterogeneità è la normalità; l'alunno in difficoltà diventa, quindi, un'occasione perché la scuola rifletta su tutto il suo processo di insegnamento-apprendimento e diventi, così, strumento di successo formativo per tutti gli alunni..
E' questa la logica dell'inclusione che si fonda sul concetto di Bisogno Educativo Speciale e su un nuovo un nuovo paradigma per la lettura del funzionamento e della disabilità, ***l'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) dell'OMS (2002)***, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale."
L'idea di inclusione fa riferimento, non alla misura rispetto ad uno standard ideale da raggiungere, ma alla capacità del contesto di accogliere, di accettare ciascun allievo, di valorizzarlo, di dargli le stesse opportunità di una piena partecipazione alla vita scolastica ***(Booth, Ainscow, 2008).***
Nella letteratura internazionale il concetto di inclusione si applica a tutti gli alunni come garanzia di partecipazione alla vita scolastica e di massimo raggiungimento possibile in termini di apprendimento e partecipazione.
L'**Inclusive Education** si fonda sull'idea innovativa in base alla quale le differenze sono una risorsa per l'educazione, la cui valorizzazione richiede ai sistemi educativi nuove capacità di individuazione dei bisogni e di differenziazione delle risposte; la piena realizzazione del sistema dell'inclusive education, quindi non consiste nel dare un posto nella scuola anche a chi è rappresentante di una qualche diversità, ma nel trasformare il sistema scolastico in organizzazioneidonea a perseguire la valorizzazione delle differenze.
La lettura pedagogica delle raccomandazioni dell'Unesco si traduce nel dovere degli Stati di rendere concreta ed efficace "l'educazione per ciascuno".

La nostra legislazione ha accolto tale compito e lo ha chiaramente definito nella ***Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 ("Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica")*** che "*ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione di disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali*" ed estende, quindi, "…*a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento*" ***(Circolare Ministeriale n. 8, del marzo 2013).***

2. I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

"*… ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta." "Il Bisogno educativo Speciale* ***(Special Education Need)*** *è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambiti educativo e apprenditivo, espressa in un funzionamento (nei vari ambiti della salute secondo il modello ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente dall'eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata*" ***(Ianes, 2005).***

I Bisogni Educativi Speciali, declinati nella Direttiva del 2012, comprendono tre grandi sotto-categorie:

- la disabilità;
- i disturbi evolutivi specifici, quali deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, dell'attenzione e dell'iperattività; il funzionamento intellettivo limite, che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico;
- lo svantaggio socio- economico, linguistico, culturale.

Tali problematiche, unitamente alla mediazione di fattori personali e/o contestuali, causano ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento. Gli alunni con bisogni educativi speciali hanno, quindi, diritto a ricevere un'attenzione educativo-didattica individualizzata, nel momento in cui le normali misure e attenzioni didattiche inclusive non si dimostrano sufficienti a garantire un percorso educativo efficace.

3. ORGANISMI E FIGURE D'ISTITUTO: RUOLI E COMPITI

3.1. Il Dirigente Scolastico

Il Dirigente è il garante dell'inclusione sul piano formale e sostanziale, lo è per mandato istituzionale, normativo e costituzionale.
Egli attua una serie di buone prassi a livello macro-organizzativo, di Istituto, partendo, quindi, da un'analisi di sistema dell'approccio della Scuola all'inclusione, per arrivare al livello micro-organizzativo delle singole classi.
L'azione inclusiva del Dirigente si declina, pertanto, su tre dimensioni:

- ✓ quella della leadership, rappresenta la mission del Piano dell'offerta Formativa e il reale collegamento tra la classe e il PTOF;
- ✓ quella del management, forma e presiede il GLI, vigila sulla predisposizione ed attuazione dei Piani Educativi, identifica i bisogni formativi impliciti ed espliciti, incentiva e cura la formazione;
- ✓ quella della governance, crea sinergie con il territorio, valorizza il ruolo delle famiglie.

3.2 Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione d'Istituto (GLI)

Il GLI è il gruppo di lavoro presente in ogni Istituzione scolastica che si occupa di collaborare alle iniziative educative e di inclusione predisposte dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

Il GLI nasce con la Legge 104/1992, all'art, 15, comma 2 e reiterato dall'art. 317 comma 2 del DPR 297/94 ove è stabilito che in ogni Istituzione scolastica debba essere attivato un gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità certificata.

Con la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto "Direttiva Ministeriale 27 dicembre, Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", la funzione del gruppo di lavoro viene estesa a tutte le problematiche relative ad alunni con BES.

La presenza del GLI presso ciascuna istituzione scolastica viene richiamata anche dal Decreto Legislativo n. 66/2017 (art. 9) recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della 13luglio 2015, n. 107", integrato e corretto dal DL 96/2019:

"8. Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonchè da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonchè i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e può avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del Gli partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il Gli collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presente sul territorio."

- **Composizione del GLI d' Istituto**

✓ il Dirigente scolastico, che lo presiede;
✓ Staff del Dirigente.

In base alle esigenze specifiche, può essere integrato da:
✓ personale ATA
✓ un rappresentante dell'Azienda Sanitaria;
✓ un rappresentante delle Associazioni delle persone con disabilità
✓ un rappresentante dei genitori di alunni BES;
✓ un rappresentante dell'Ente locale.

- **Il GLI d'Istituto si occupa**

✓ della rilevazione dei BES presenti nella scuola;
✓ della formulazione di proposte di utilizzo delle risorse interne;
✓ del coordinamento, della documentazione e della verifica degli interventi educativo-didattici realizzati dai singoli GLO;

- ✓ della consulenza e del supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione della classe;
- ✓ della rilevazione, del monitoraggio e della valutazione del livello di inclusività della scuola;
- ✓ della formulazione di proposte per l'aggiornamento e la formazione sulle tematiche dei Bisogni Educativi Speciali;
- ✓ della costituzione di Intese tra istituzioni in funzione di un apprendimento organizzativo e di raccordi con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- ✓ della elaborazione del Piano per l' Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; a tale scopo, il gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola.
- ✓ della predisposizione ed aggiornamento di un Protocollo di Accoglienza e Inclusione che viene approvato dal Collegio dei Docenti.

- **Convocazioni e riunioni del Gli d'Istituto**
- ✓ Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.
- ✓ Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.
- ✓ Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
- ✓ Si riunisce, in media, due volte all'anno.

3.2.1 Il Piano per l'Inclusione (PI)

L'istituto, nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'Offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni studente e studentessa e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei fattori del contesto di riferimento nonché per progettare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica. ***(Decreto Legislativo n. 66/2017)***

Il PI viene predisposto dal Gruppo di Lavoro per l' Inclusione di Istituto che opera, inizialmente, un'analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi inclusivi attuati dall'Istituto nell'anno scolastico ultimato e formula una proposta di utilizzo funzionale delle risorse, anche esterne alla scuola per incrementare il livello di inclusività generale nell'annosuccessivo; il Collegio dei Docenti, in seguito, discute e delibera il Piano e lo invia ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai Gruppi di Lavoro per l' Inclusione Provinciale ed ai Gruppi di Lavoro per l' Inclusione Regionale, per la richiesta di organico di sostegno.

Il PI comprende dati di tipo quantitativo, la rilevazione, quindi, degli alunni tutelati dalla Legge 104/1992, dalla legge 170/2010 e tutti quegli alunni con altri disturbi evolutivi specifici o svantaggio linguistico o socio-culturale e dati di tipo qualitativo riguardanti una valutazione dell'inclusività che la Scuola intende offrire, in particolare l'organizzazione degli spazi, dei tempi, delle modalità di lavoro in classe, l'utilizzo delle risorse umane e materiali e l'attivazione di iniziative formative.

3.3 Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal **consiglio di classe**, con la partecipazione dei **genitori** della studentessa o dello studente con disabilità o di chi esercita la responsabilità

genitoriale, delle **figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica** che interagiscono con la studentessa o lo studente.
All'interno del Gruppo di lavoro operativo, è assicurata la partecipazione attiva degli **studenti** nel rispetto del principio di autodeterminazione. ***(Decreto Legislativo n. 66/2017; Decreto Legislativo n. 96/2019;* Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020; Decreto Interministeriale n. 153/2023*).***

3.4 Il Docente referente per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali

- ✓ effettua consulenza/informazione ai docenti, al personale ATA, alle famiglie in materia di normativa, di metodologia e di didattica, relativamente alla tematica dei Bisogni Educativi Speciali;
- ✓ cura i rapporti con UST, ASL/AO, Enti Locali, Associazioni del territorio;
- ✓ ogni anno, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, sulla base del numero e della gravità degli alunni con disabilità iscritti, predispone le richieste all'Ufficio Scolastico Territoriale per l'assegnazione degli insegnanti di sostegno ed, eventualmente, ai Comuni per l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione;
- ✓ supporta i Cdc per l'individuazione di casi di alunni BES;
- ✓ raccoglie, analizza la documentazione (certificazione/ diagnosi/ segnalazioni) aggiornando il fascicolo personale e pianifica attività dedicate;
- ✓ monitora, valuta e condivide proposte con il Collegio dei Docenti e con il Consiglio d'Istituto;
- ✓ si aggiorna sulle tematiche relative alle diverse "tipologie" che afferiscono ai BES.

3.5 Il Consiglio di Classe

- ✓ prende atto di tutte le situazioni presenti all'interno della classe per le quali, in base a certificazioni/diagnosi, occorre predisporre interventi individualizzati/personalizzati;
- ✓ individua strategie e metodologie idonee al raggiungimento del successo formativo diciascun alunno con Bisogni Educativi Speciali;
- ✓ decide, sulla base di precise considerazioni psicopedagogiche e didattiche, di adottare per alcuni alunni, senza certificazioni/diagnosi, interventi individualizzati/personalizzati;
- ✓ all'interno del GLO, si occupa della stesura, attuazione e verifica, in collaborazione con l'insegnante di sostegno, se presente, dei piani di lavoro per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali;

3.6 L' Insegnante di Sostegno

E' un insegnante specializzato, previsto dalla Legge 517/77, che assume "la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei Consigli di Classe e dei Collegi dei Docenti" ***(L. 104/1992 art. 13, comma 6)*** al fine di attuare "forme diintegrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e "realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni".
In particolare:

- ✓ promuove il processo di inclusione dell'alunno con disabilità all'interno dell'Istituzione Scolastica;
- ✓ coordina i rapporti con i CdC, i Servizi Sanitari, gli Enti Locali, la Famiglia, le Associazioni;
- ✓ supporta i CdC nell'assunzione di strategie e tecniche metodologiche e didattiche inclusive;
- ✓ coordina, all'interno dei CdC, le informazioni relative alle problematiche di ogni alunno con disabilità;
- ✓ coordina la stesura, l'applicazione e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale, del Piano Educativo Individualizzato, dell'allegato per il Documento del 15 maggio (per le classi quinte) e di altri progetti educativi-didattici riguardanti l'alunno con disabilità

- ✓ coordina e monitora le attività degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione con i quali collabora;
- ✓ funge da sensibilizzatore e facilitatore, all'interno della classe, nei confronti di tutte le problematiche relative ai Bisogni Educativi Speciali.

3.7 Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli studenti di secondo ciclo con disabilità, funzionale ai processi di apprendimento e di socializzazione nonché di potenziamento delle relative capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, viene erogato dai Comuni avvalendosi dell'attività svolta da un assistente specialistico con competenze professionali anche riferite alla tipologia di disabilità. L'assistente specialistico è un professionista dell'educazione che lavora in favore dell'inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni educativi e utilizzando strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. L'assistente specialistico svolge in tale ambito un ruolo fondamentale, perseguendo l'integrazione dello studente con disabilità nella scuola, attraverso un lavoro che coinvolge anche gli altri studenti del gruppo classe, il personale della scuola e gli insegnanti. L'assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo. In particolare, svolge le seguenti attività:
- collabora alla stesura e all'aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI) dello studente e partecipa ai momenti di lavoro di equipe della scuola e con i servizi sanitari e sociosanitari;
- programma, realizza e verifica interventi, integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con gli insegnanti curriculari e di sostegno nelle attività della classe;
- supporta gli interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari e socio-sanitari, in coerenza con quanto previsto nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con le stesse;
- partecipa alle uscite e i viaggi di istruzione in connessione all'offerta formativa dell'istituto scolastico o formativo, lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti per il passaggio dal percorso scolastico all'inserimento lavorativo.

(da All. A "Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale" – Regione Lombardia).

I Comuni elaborano, su richiesta della Famiglia, il **Progetto Individuale** che comprende, oltre alla valutazione diagnostica-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale,nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel Progetto Individuale sono definiti le potenzialità egli eventuali sostegni per il nucleo familiare. E' previsto il raccordo tra il PEI e il progetto Individuale (sezione 3 nuovo modello di PEI – **Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020**) ai fini di una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall'Ente Locale.

3.8 La Famiglia

Collabora alla predisposizione, attuazione e verifica di tutti gli interventi finalizzati alla piena ed efficace partecipazione alla vita scolastica, al raggiungimento del successo formativo e all'implementazione di un reale Progetto di Vita.

Nello specifico la famiglia:

- ✓ può richiedere un colloquio con i docenti per un'osservazione specifica e sistematica;
- ✓ richiede la/le visite al servizio sanitario;
- ✓ consegna la diagnosi alla scuola;
- ✓ partecipa al GLO;
- ✓ formalizza con la scuola il patto educativo-formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del CdC ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente
- ✓ sostiene emotivamente il figlio, lo supporta nel lavoro scolastico, lo incoraggia nell'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nello studio.

3.9 Il Personale di segreteria

Costituisce il supporto organizzativo e gestionale dell'intero processo inclusivo**:**

- ✓ svolge l'iter amministrativo procedurale, come previsto dalla normativa vigente;
- ✓ archivia i documenti relativi agli alunni cin BES negli appositi fascicoli personali riservati;
- ✓ aggiorna il referente in riferimento a tutta documentazione pervenuta**.**

3.10 I Collaboratori scolastici

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. In una scuola inclusiva l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella educativa e didattica.

4 AZIONI INCLUSIVE D'ISTITUTO

4.1. Individuazione e strumenti di intervento

Tipologie di Bisogni Educativi Speciali	Disabilità	Disturbi Evolutivi Specifici	Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
Individuazione degli alunni	Certificazione/Profilo di Funzionamento ***(Decreto Legislativo n. 66/2017; Decreto Interministeriale n. 182/2020; Decreto Interministeriale n. 153/2023)***	DSA: certificazione ***(L. n. 170/2010)*** In attesa di certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate, si raccomanda di adottare preventivamente le misure previste dalla L. 170/2010 **(C.M. n. 8/2013).** Negli anni terminali di	Delibera Consiglio di Classe, sulla base di elementi oggettivi (ad es. segnalazione dei servizi sociali) o di ben fondate considerazione psicopedagogiche e didattiche ***(Direttiva Miur, 27/12/2012 - C.M. n. 8/2013).***

		ciascun ciclo, le certificazioni dovranno essere prodotte entro il 31 marzo **(C.M. n. 8/2013)** Altri Disturbi Evolutivi Specifici: diagnosi **(C.M. n. 8/2013 – Nota Miur n. 2563- 22/11/2013)**	
Strumento di intervento didattico-educativo	Piano Educativo Individualizzato ***(Decreto Legislativo n. 66/2917- Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020; Decreto Interministeriale n. 153/2023)***	DSA: Piano Didattico Personalizzato con strumenti compensativi e/o misure dispensative **(L. n. 170/2010)** Altri Disturbi Evolutivi Specifici: Piano Didattico Personalizzato con strumenti compensativi e/o misure dispensative **(Direttiva Miur, 27/12/2012 - C.M. n. 8/2013)** "Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o no un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione" **(Nota Miur n. 2563 - 22/11/2013)**	Piano Didattico Personalizzato con strumenti compensativi e/o misure dispensative **(Direttiva Miur, 27/12/2012 - C.M. n. 8/2013)** "Anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o no un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione" **(Nota Miur n. 2563 - 22/11/2013)**
Presenza Insegnante di sostegno e/o assistenti per l'autonomia e la comunicazione	Sì (in base alla gravità)	No	No

4.2. Fasi e tempi dell'accoglienza e dell'inclusione

FASI	TEMPI	ATTIVITA'	PERSONE COINVOLTE
Pre-iscrizione	gennaio-febbraio	Progetto Orientamento: -visita della scuola da parte dell'alunno e della famiglia, in occasione dell'open day, per un primo contatto informativo e conoscitivo; -partecipazione dell'alunno agli eventuali ministages organizzati dalla scuola per conoscere concretamente le attività e i laboratori della scuola.	Dirigente; Referente Orientamento; Referente BES
Iscrizione	entro i tempi stabiliti dalle norme ministeriali	-la famiglia procede all'iscrizione dell'alunno e fa pervenire alla segreteria la certificazione/diagnosi attestante la situazione di BES, aggiornata e redatta ai sensi della normativa vigente -acquisizione della documentazione inviata dalla Scuola di provenienza, PEI/PDF/PDP, esiti del percorso di orientamento	Dirigente; Alunno e famiglia; Referente BES; Personale di segreteria
Pre-accoglienza	entro giugno	-nell'ambito dei percorsi dicontinuità tra scuole, vengonoorganizzate una serie di attività ed incontri funzionali alla condivisione e al passaggio di informazioni -la Scuola di provenienza propone le richieste per le ore di Attività di Sostegno all'Ufficio Scolastico Territoriale e le eventuali richieste per gli Assistenti ad personam alla Provincia (per gli alunni con disabilità grave) -Il GLI formula il Piano per l'Inclusione	Referente BES; Famiglia; Docenti dell'ordine di scuola precedente; Specialisti; Personale di segreteria
Accoglienza/Inclusione	settembre-ottobre	-Il DS riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide con il Referente BES -Il Referente BES informa i Coordinatori della presenza di alunni con BES nelle varie classi Nel corso del primo Consiglio di Classe verranno esaminate le documentazioni pervenute I Docenti effettuano una serie di attività e di osservazioni formali ed informali che permetteranno di raccogliere le informazioni da inserire nel PEI/PDP dell'alunno con BES -Il Coordinatore e/o l'Insegnante di	Dirigente; Referente BES; GLO

		sostegno prendono contatto con le famiglie per riferire l'andamento del primo periodo scolastico e per confrontarsi su eventuali propostedi percorsi differenziati (per gli alunni con disabilità) -Il GLO predispone il PEI -Il CDC predispone il PDP	
Scrutini	gennaio giugno	Nel corso degli scrutini, il CDC verificherà l'adeguatezza del PEI/PDP valutando la necessità di eventuali modifiche rispetto a strategie, metodologie, strumenti adottati. -il GLO procede ad eventuale revisione del PEI -Il GLO predispone il PEI finale	CDC/GLO

4.3. Documenti e strumenti di programmazione educativo-didattica

4.3.1. Piano Educativo Individualizzato

E' elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento del PCTO, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. ***(DecretoLegislativo n. 66/2017- Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020, Decreto Interministeriale n. 153 01/08/2023).***

4.3.2. Piano Didattico Personalizzato

Il PDP è il documento di programmazione educativo-didattica, di cui è corresponsabile l'intero CdC, con il quale la scuola definisce gli interventi che intende attuare a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, non riconducibili alla disabilità. La scuola può elaborare un PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario.
L'iter per la predisposizione del PDP è il seguente:

1. verificare la presenza della necessità di un intervento didattico fortemente personalizzato tramite l'esame della documentazione clinica presentata dalla famiglia o di qualsiasi altro documento (es. diagnosi dello psicologo, relazione dei servizi sociali) o sulla base di

considerazioni di tipo pedagogico-didattico chiaramente motivate.

2. deliberare l'adozione da parte dei docenti di strategie didattiche personalizzate, di metodologie di insegnamento inclusive, di misure dispensative e l'uso di strumenti compensativi da parte degli studenti
3. elaborare collegialmente il PDP;
4. condividere con la famiglia e lo studente le strategie di intervento programmate;
5. sottoscrivere il documento concordato (docenti, famiglia, alunno, tecnici sanitari se presenti).

Il PDP deve essere verificato annualmente e può/deve essere modificato ogni qualvolta sia segnalato un cambiamento nei bisogni o difficoltà dell'alunno; può avere, soprattutto per alcune situazioni connesse allo svantaggio socio economico e culturale, il carattere della temporaneità, ossia può essere utilizzato fino a quando le difficoltà e i bisogni dello studente non siano stati adeguatamente risolti.

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, il PDP è obbligatorio. Come indicato nelle Linee Guida del 2011, il Consiglio di Classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato perle discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:

- ✓ Dati anagrafici
- ✓ Tipologia del disturbo
- ✓ Attività didattiche individualizzate/personalizzate
- ✓ Strumenti compensativi
- ✓ Misure dispensative
- ✓ Forme di verifica e valutazione personalizzata

4.3.3. Didattica individualizzata e personalizzata, strumenti compensativi e misure dispensative

Nell 'art. 5 della Legge 170/ 2010 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") il legislatore specifica cosa le scuole devono garantire agli alunni con DSA, diposizioni poi estese a tutti gli alunni con BES dalla D.M. 27 dicembre 2012:

*"a) l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;*

*b) l'introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;*

c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Tali misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi"

Gli studenti in difficoltà hanno diritto alla personalizzazione degli apprendimenti per "favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte della famiglia" (L. 53/20013, art. 1)

Le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento" (2011) distinguono la didattica individualizzata e quella personalizzata:

L'individualizzazione sono entrambi strategie di intervento didattico che traducono in pratica il principio pedagogico della centralità del soggetto con i suoi stili di apprendimento, i suoi bisogni e le sue caratteristiche specifiche. Esse si fondano sull'idea di formazione attenta alle differenze della persona nella molteplicità delle sue dimensioni cognitive, affettive e sociali.

La **didattica individualizzata** comprende quell'insieme di strategie didattiche il cui scopo è quello di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze fondamentali del curricolo, attraverso la diversificazione dei percorsi di insegnamento; vengono, quindi, previsti percorsi di insegnamento diversificati nei metodi, negli strumenti, nella distribuzione temporale per il raggiungimento di mete comuni.

La **didattica personalizzata**, invece, quell'insieme di strategie didattiche il cui scopo è quello di garantire ad ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva e prevede l'attivazione di percorsi differenziati per il raggiungimento di mete personali; nella personalizzazione non si ha, quindi, solo la diversificazione dei percorsi di insegnamento, ma anche la diversificazione nei traguardi di apprendimento.

Si definisce **strumento compensativo** qualsiasi prodotto, attrezzatura o sistema tecnologico in grado di bilanciare un'eventuale disabilità o disturbo riducendone gli effetti negativi. La compensazione si basa sullo sfruttamento delle capacità integre, non compromesse quindi dalla disabilità o dal disturbo, ed è pertanto maggiormente efficace quando il problema investe solo alcune funzioni, specifiche e settoriali.
Il Decreto Ministeriale n.5669 del 2011 (art. 4 comma 4) rafforza l'idea che bisogna puntare ad un uso efficace e consapevole:

"Le Istituzioni scolastiche assicurano l'impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l'acquisizione da parte dell'alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi"

Quindi la scuola non può limitarsi a lasciar usare questi strumenti, ma deve monitorarne l'efficacia e, soprattutto, curare l'acquisizione delle competenze necessarie per un loro uso efficiente, cioè l'acquisizione della capacità di usare gli strumenti in un contesto reale.
Le Linee Guida del 2011 propongono il seguente elenco di strumenti compensativi:

- ✓ la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- ✓ il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- ✓ i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- ✓ la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- ✓ altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. L'adozione delle misure dispensative, dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell'alunno o dello studente in questione.

Rientrano, ad esempio, tra le misure dispensative:

- ✓ la lettura da alta voce
- ✓ la scrittura sotto dettatura
- ✓ il prendere appunti
- ✓ scrittura in corsivo
- ✓ studio mnemonico
- ✓ tempi standard di esecuzione delle verifiche
- ✓ esecuzione di più verifiche nello stesso giorno

Misure dispensative	Strumenti compensativi
Le misure dispensative rappresentano una presa d'atto della situazione e hanno lo scopo di evitare, tutelando lo studente, che il disturbo possa comportare un generale insuccesso scolastico con ricadute personali negative. Le misure dispensative dipendono dagli altri e non danno autonomia.	La compensazione rappresenta un'azione che mira a ridurre gli effetti negativi del disturbo per conseguire prestazioni funzionalmente adeguate. L'efficacia della compensazione è fortemente connessa alle abilità personali. Gli strumenti compensativi possono dare effettiva autonomia.

4.4. Verifiche, valutazione, Esami di Stato

"La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento continuo"
(Indicazioni per il curricolo -2007).

"…La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico.
E' espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche.
Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento"
(*Regolamento - DPR 122/2009)*

4.4.1. Alunni con disabilità

Nel PEI (***Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020; Decreto Interministeriale n. 153/2023***), per ogni disciplina, sono definiti obiettivi previsti e criteri di valutazione, definendo chiaramente anche le informazioni necessarie per stabilire la validità del titolo di studio.
E' possibile seguire tre tipologie distinte di percorso didattico:

A. ordinario → porta al diploma

B. personalizzato (con prove equipollenti) → porta al diploma

C. differenziato → porta all'attestato di credito formativo

Per conseguire il diploma, lo studente deve seguire un percorso di studi che, anche se personalizzato, sia sostanzialmente riconducibile a quello previsto per l'indirizzo di studi frequentato.
Le decisioni che riguardano la corrispondenza dei percorsi disciplinari e l'equipollenza - ossia la validità delle prove di verifica - sono di competenza del Consiglio di classe non del GLO nel suo insieme; nel PEI si definiscono gli obiettivi da raggiungere per ciascuna disciplina e in base ad essi il Consiglio di classe dichiara, attraverso un voto e secondo i criteri definiti, se sono stati raggiunti.
Il Consiglio di classe ha altresì il compito di definire se quegli obiettivi consentano o meno di caratterizzare il percorso personalizzato seguito come valido per il conseguimento del titolo.
In presenza di percorsi misti, differenziati in alcune discipline e sostanzialmente ordinari o personalizzati ma con verifiche equipollenti in altre, il percorso didattico complessivo è necessariamente differenziato, perché nel nostro impianto ordinamentale è sufficiente una singola "non conformità" in una disciplina per precludere il conseguimento del diploma.
La prima applicazione della programmazione differenziata richiede una formale proposta del Consiglio di classe ai genitori, che successivamente deve essere concordata con loro: essi possono rifiutarla e in questo caso saranno somministrate in tutte le discipline delle prove equipollenti, ossia valide secondo l'ordinaria progettazione dell'indirizzo di studi frequentato, anche se andranno comunque garantite le attività di sostegno e continueranno ad essere applicate tutte le personalizzazioni ai metodi di valutazione indicati nel PEI.

Negli anni successivi la continuazione del percorso differenziato viene considerata automatica, salvo diversa decisione del Consiglio di classe, anche derivante da motivata richiesta della famiglia. Per gli alunni che seguono percorsi differenziati, è ammessa su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, la possibilità di rientrare in un percorso didattico personalizzato con verifiche equipollenti alle seguenti condizioni:

a) superamento di prova integrative, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato, nel caso di parere contrario del consiglio di classe con decisione assunta maggioranza;
b) senza il previo superamento di prove integrative, nel caso di parere favorevole del consiglio di classe con decisione assoluta maggioranza.

Esame di Stato

Per le studentesse e gli studenti con disabilità, il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità'. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.**(Decreto Legislativo n. 62/2017)**

4.4.2. Alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Per quanto riguarda le **verifiche**, si ricorda che:

- le verifiche devono essere coerenti con quanto stabilito nel PDP (metodologie, misure dispensative, strumenti compensativi);
- per favorire l'apprendimento delle lingue straniere, si deve utilizzare la massima flessibilità didattica, privilegiando l'espressione orale;
- in caso di eventuali debiti scolastici, è necessario che il Cdc calendarizzi con congruo anticipo le prove di recupero scritte e orali per le quali lo studente potrà utilizzare le stesse dispense e le medesime compensazioni previste nel PDP.

La **valutazione** scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici presenti nel Piano Didattico Personalizzato predisposto e deve consentire allo studente di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto. Gli eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative sono funzionali alla creazione di condizioni ottimali per l'effettuazione delle prestazioni da valutare, sia relativamente ai tempi di svolgimento sia alle modalità di strutturazione delle stesse, ponendo particolare attenzione

alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

Per quanto riguarda le **lingue straniere**, gli studenti possono essere **dispensati** dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui siano presenti tutte le seguenti condizioni:

- ✓ certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- ✓ richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- ✓ approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, debitamente certificate, gli studenti possono, su richiesta delle famiglie e con l'approvazione del consiglio di classe, essere **esonerati** dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire, così, un percorso didattico differenziato. **(DM 12 luglio 2011, n.5669)**

Esame di Stato

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del piano didattico personalizzato.
La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegatiper le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate e' indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. **(Decreto Legislativo n. 62/2017)**

4.4.3. Alunni con altri Bisogni Educativi Speciali

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali, formalmente individuati dal CdC, la valutazione deve tenere conto:

- della situazione di partenza;
- dei risultati raggiunti dallo studente nel suo personale percorso di apprendimento;
- dei risultati riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti per la classe frequentata e per il grado di scuola di riferimento;
- delle competenze acquisite nel percorso di apprendimento.

"…nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe

(nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative."
(Nota Ministeriale, 22 novembre 2013)

Si sottolinea che l'uso di strumenti compensativi e di particolari metodologie didattiche nel corso dell'anno scolastico, e fino al momento in cui il PDP rimane in vigore, deve essere finalizzato a rendere lo studente autonomo nell'affrontare l'esame di Stato con le stesse possibilità degli altri studenti della stessa classe.

Per quanto riguarda gli Esami di Stato, devono essere fornite dal CdC "utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA"

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 4 agosto 1977, n. 517** *"Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"*
- **Legge del 5 febbraio 1992, n.104** *"Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ei diritti delle persone handicappate"*
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994** "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
- **DPR 275/99** "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"*
- **Legge 28 marzo 2003, n. 53** *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*
- **D.P.R. 22 giugno 2009** *"Regolamento valutazione"*
- **Documento MIUR, 2009** *"Linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità"*
- **Legge 8 ottobre 2010, n. 170** "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"*
- **DM 12 luglio 2011, n.5669** con allegate "*Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento"*
- **Direttiva MIUR 27 dicembre 2012** "*Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"*
- **C.M. 6 marzo 2013, n. 8** *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*
- **Nota Ministeriale, 27 giugno 2013** "*Piano annuale per l'Inclusività* – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013"
- **Nota Ministeriale, 22 novembre 2013** *"Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti"*
- **Documento Ufficio Scolastico per la Lombardia, dicembre 2013** *"Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica": concetti chiave e orientamenti per l'azione.*

- **Decreto Legislativo n. 62/2017** "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
- **Decreto Legislativo n. 66/2017** *"Norme per la promozione dell'Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*
- **Decreto Legislativo n. 96/2019** *"Disposizioni integrative e correttive al* Decreto Legislativo n. 66/2017 *recante "Norme per la promozione dell'Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*
- ***All. A "Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità,*** *in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale" –* ***Regione Lombardia.***
- ***Decreto Interministeriale n. 182 29/12/2020*** *"Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66."*
- ***Decreto Interministeriale n. 153 01/08/2023*** *Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n,182, recante: "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66."*

6. SITOGRAFIA

DISABILITA'

- www.sostegno.org
- www.disabili.com
- www.superabile.it/web/it/Home
- www.superando.it
- Associazione Italiana Persone Down - www.aipd.it/cms/index.php
- Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale ANFFAS www.anffas.net
- Autismo Online - autismo.inews.it
- Federazione italiana per il superamento dell'handicap FISH - www.fishonlus.it
- http://www.accaparlante.it/
- www.ledha.it
- www.genitoricontroautismo .org
- www.darioianes.it/
- www.flaviofogarolo.it

DSA/ADHD

- www.aiditalia.org
- www.airipa.it
- www.aidaiassociazione.com
- www.aifaonlus.it
- www.anastasis.it

NORMATIVA

- www.dirittoscolastico.it
- www.istruzione.lombardia.gov.it
- www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia
- www.handylex.org
- www.edscuola.it
- www.orizzontescuola.it
- www.tecnicadellascuola.it